

CLXX.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Comunicazione — Presentazione di progetti di legge — Commemorazione del senatore Blanc — Parlano il presidente e il ministro degli affari esteri — Discussione del progetto di legge: « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa » (N. 329) — Nella discussione generale parlano i senatori Gabba e Lampertico, facente funzione di relatore, ed il ministro degli affari esteri — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Discussione del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 336) — Nella discussione generale parlano i senatori Pisa, Finali, vice-presidente della Commissione di finanze e relatore, ed il ministro del tesoro, interim delle finanze — La discussione generale è chiusa — La discussione dei capitoli è rinviata alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i ministri del tesoro, degli affari esteri, della guerra e delle poste e telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 294. Il Consiglio comunale di Oppido Mamertina (Reggio Calabria) invoca provvedimenti atti a migliorare le condizioni del Mezzogiorno, e segnatamente della provincia di Reggio Calabria ».

« 295. Il Consiglio comunale di Cerreto Sannita (Benevento) fa adesione al voto del Comitato agrario di Avellino (Petiz. N. 241) e chiede

che siano adottati provvedimenti per migliorare le condizioni dell'agricoltura ».

Messaggio**del Presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Roma, 1° giugno 1904.

In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti della seconda quindicina di maggio ultimo.

Il presidente
G. FINALI.

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di una lettera del ministro dell'interno.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Roma, addì 2 giugno 1904.

In ottemperanza alla disposizione dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1900, n. 173, pregiomi trasmettere a cotesta onorevole Presidenza gli uniti due esemplari delle relazioni della Commissione Reale pel credito comunale e provinciale relativi agli anni 1901 e 1903.

Per il ministro
SCHANZER.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno di questa comunicazione.

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1905 » ;

« Provvedimenti per gli operai che si trovano in servizio dal 30 settembre 1899 nelle manifatture dei tabacchi ».

Pregherei il Senato di dover deliberare l'urgenza su quest'ultimo disegno di legge, il quale dovrebbe entrare in vigore col 1° ottobre 1904.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge.

Il primo sarà stampato e trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Per l'altro che riflette « Provvedimenti per gli operai che si trovavano in servizio dal 30 settembre 1899 nelle manifatture dei tabacchi », l'onorevole ministro domanda l'urgenza.

Se non si fanno opposizioni, questa s'intenderà accordata.

Il disegno di legge sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Commemorazione del senatore Blanc.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Ancora un lutto per il Senato, con poca sicurezza del domani.

Nel dì 31 maggio, colpito da morbo improvviso, morì in Torino, mentre era diretto a Chambéry, dov'era nato nel 1835, il barone Alberto Blanc, nostro collega dal 21 novembre 1892.

Il barone Blanc, laureato in giurisprudenza nell'Università di Torino, nell'età di poco più di 21 anno, entrò di lì a poco a far parte dell'Amministrazione centrale per gli affari esteri, allora quando i destini della patria erano affidati all'alta mente di Camillo Cavour. Il quale non tardò a riconoscere ed apprezzare le brillanti qualità dell'ingegno del giovane Blanc, cosicchè fino dal febbraio 1860 lo giudicò degno di compiere una importante missione a Parigi; ed in premio dei servizi resi lo chiamò nello stesso anno a coprire il posto di segretario soprannumerario nel Ministero degli affari esteri, che doveva fargli strada per salire, ancora in giovane età, ai più alti gradi della carriera diplomatica, dopo avere optato per la cittadinanza italiana, e particolarmente torinese.

Di fatti nel 1869, cioè nell'età di soli 33 anni compiuti, Egli vestiva già la qualità di Inviato straordinario e ministro plenipotenziario, che tenne a Madrid due volte, a Bruxelles, Washington e Monaco, fino a che nel 1886 ottenne le credenziali di ambasciatore presso la Corte di Costantinopoli, pure chiamato più volte nell'intervallo a reggere temporaneamente l'ufficio di Segretario generale nel Ministero. Fu soltanto il 2 ottobre 1891 che gli fu concesso il riposo, dopo un servizio onorato, non mai interrotto, di 31 anno, nobilmente spesi per la grandezza della patria.

Giustizia vuole ancora che si sappia, che nell'esercizio delle sue funzioni, ed in tempi tanto difficili, il barone Blanc ebbe giusta e meritata fama di sapiente ed accorto diplomatico, non ismentita mai, specialmente nell'adempimento di parecchie, delicatissime missioni che gli vennero affidate dal Governo, dentro e fuori d'Italia.

Laonde nel 1893 Francesco Crispi lo chiamò a far parte del Gabinetto, nella qualità di ministro degli affari esteri, che lasciò nel 1896, dopo il disastro africano. Dal quale giorno

parve aver dimenticato, o forse per motivi di salute si vide costretto a dimenticare, che nella vita pubblica vi hanno doveri che anche nella tarda età sopravvivono all'ufficio. Voglio dire che si ritrasse a vita privata.

In questo Senato, il barone Blanc rade volte fece intendere la sua voce, fuorchè dal banco dei ministri, sul quale sedeva ancor io, e non mi attenderò pertanto di esprimere alcun giudizio intorno all'opera sua, che potesse avere sembianza di parzialità o fosse per sembrare almeno precoce. Forse il tempo aiuterà a mettere più ampiamente in luce le benemerienze, ed i concetti illuminati di governo che ispirarono in ogni tempo la linea di condotta politica di questo valent'uomo, ed altri ne potrà discorrere più degnamente. Ma non è mestieri dire di più di Alberto Blanc, perchè noi dobbiamo ricordare, con affetto e con singolare compiacenza dell'animo, che, s'egli è vero che la salma dell'ottimo collega riposa in terra straniera, è pur vero che esso fu e si mantenne italiano di cuore; e coi servizi resi alla sua patria di adozione, ha bene meritato che noi, colleghi suoi, rivolgiamo alla memoria di Alberto Blanc un'ultima parola di affettuoso rimpianto. (*Vivissime approvazioni*).

TITTONI T., *ministro degli affari esteri* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI T. *ministro degli affari esteri*. A nome del Governo, mi associo alla commemorazione fatta dall'illustre signor Presidente per la per-

dita dell'egregio uomo che spese tanti anni della sua vita al servizio del paese e della diplomazia italiana, e che, come ministro del Re, ebbe una parte notevolissima nella storia politica del nostro paese. (*Bene*).

Discussione del progetto di legge: « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa » (N. 392).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Approvazione di tre Convenzioni firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge e delle relative convenzioni.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle tre Convenzioni (facenti seguito a quella del 14 novembre 1896, approvata con R. decreto 14 maggio 1899) firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa:

I. per regolare i conflitti di leggi in materia di matrimonio;

II. per regolare i conflitti di leggi e di giurisdizioni in materia di divorzio e di separazione personale:

III. per regolare la tutela dei minorenni.

I.

CONVENTION

pour régler les conflits de lois en matière de mariage.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse.

Désirant établir des dispositions communes pour régler les conflits de lois concernant les conditions pour la validité du mariage,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND: M. M. le comte De Pourtalès, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le docteur Hermann Dungs, Son conseiller supérieur intime de Régence, et le docteur Johannes Kriege, Son conseiller intime de légation :

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME ETC., ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE: M. Okolicsanyi d'Okolicsna, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES: M. M. le comte De Grelle Rogier, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Alfred Van Den Bulcke, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général au Ministère des affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE: M. Carlos Crespi De Valldanza y Fortuny, Son chargé d'affaires intérimaire à La Haye ;

LA PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: M. M. De Monbel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, professeur de droit international à l'Université de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE: M. Salvatore Tugini, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU: M. le comte De Villers, Son chargé d'affaires à Berlin ;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS: M. M. le baron R. Melvil De Lynden, Son ministre des affaires étrangères, J. A. Loeff, Son ministre de la justice, et T. M. C. Asser, membre du Conseil d'Etat, président de la Commission Royale pour le droit international privé, président des Conférences de droit international privé ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC., ETC.: M. le comte De Sélir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE: M. Jean N. Papiniu, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE, AU NOM DE LA SUÈDE: M. le comte de Wrangel, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE: M. Ferdinand Koch, vice-consul de la Confédération Suisse à Rotterdam;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. — Le droit de contracter mariage est réglé par la loi nationale de chacun des futurs époux, à moins qu'une disposition de cette loi ne se réfère expressément à une autre loi.

Art. 2. — La loi du lieu de la célébration peut interdire le mariage des étrangers qui serait contraire à ses dispositions concernant:

1° les degrés de parenté ou d'alliance pour lesquels il y a une prohibition absolue;

2° la prohibition absolue de se marier, édictée contre les coupables de l'adultère à raison duquel le mariage de l'un d'eux a été dissous;

3° la prohibition absolue de se marier, édictée contre des personnes condamnées pour avoir de concert attenté à la vie du conjoint de l'une d'elles.

Le mariage célébré contrairement à une des prohibitions mentionnées ci-dessus ne sera pas frappé de nullité, pourvu qu'il soit valable d'après la loi indiquée par l'article 1^{er}.

Sous la réserve de l'application du premier alinéa de l'article 6 de la présente Convention, aucun Etat contractant ne s'oblige à faire célébrer un mariage qui, à raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois. La violation d'un empêchement de cette nature ne pourrait pas entraîner la nullité du mariage dans les pays autres que celui où le mariage a été célébré.

Art. 3. — La loi du lieu de la célébration peut permettre le mariage des étrangers, nonobstant les prohibitions de la loi indiquée par l'article 1^{er} lorsque ces prohibitions sont exclusivement fondées sur des motifs d'ordre religieux.

Les autres Etats ont le droit de ne pas reconnaître comme valable le mariage célébré dans ces circonstances.

Art. 4. — Les étrangers doivent, pour se marier, établir qu'ils remplissent les conditions nécessaires d'après la loi indiquée par l'article 1^{er}.

Cette justification se fera, soit par un certificat des agents diplomatiques ou consulaires autorisés par l'Etat dont les contractants sont les ressortissants, soit par tout autre mode de preuve, pourvu que les conventions internationales ou les autorités du pays de la célébration reconnaissent la justification comme suffisante.

Art. 5. — Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré suivant la loi du pays où il a eu lieu.

Il est toutefois entendu que les pays dont la législation exige une célébration religieuse, pourront ne pas reconnaître comme valables les mariages contractés par leurs nationaux à l'étranger sans que cette prescription ait été observée.

Les dispositions de la loi nationale, en matière de publications, devront être respectées; mais le défaut de ces publications ne pourra pas entraîner

la nullité du mariage dans les pays autres que celui dont la loi aurait été violée.

Une copie authentique de l'acte de mariage sera transmise aux autorités du pays de chacun des époux.

Art. 6. — Sera reconnu partout comme valable, quant à la forme, le mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, conformément à sa législation, si aucune des parties contractantes n'est ressortissante de l'Etat où le mariage a été célébré et si cet Etat ne s'y oppose pas. Il ne peut pas s'y opposer quand il s'agit d'un mariage qui, à raison d'un mariage antérieur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire à ses lois.

La réserve du second alinéa de l'article 5 est applicable aux mariages diplomatiques ou consulaires.

Art. 7. — Le mariage, nul quant à la forme dans le pays où il a été célébré, pourra néanmoins être reconnu comme valable dans les autres pays, si la forme prescrite par la loi nationale de chacune des parties a été observée.

Art. 8. — La présente Convention ne s'applique qu'aux mariages célébrés sur le territoire des Etats contractants entre personnes dont une au moins est ressortissante d'un de ces Etats.

Aucun Etat ne s'oblige, par la présente Convention, à appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat contractant.

Art. 9. — La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 10. — Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention.

L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 11. — La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions.

Art. 12. — La présente Convention aura une durée de cinq ans, à partir de la date du dépôt des ratifications.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait à La Haye, e 12 Juin 1902 en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé.

<i>Pour l'Allemagne :</i>	(L. S.) F. POURTALÈS.
	» DUNGS.
	» KRIEGE.
<i>Pour l'Autriche et pour la Hongrie :</i>	» OKOLICSÀNÝI D'OKOLICSNA.
<i>Pour la Belgique :</i>	» C. ^{te} DE GRELLE ROGIER.
	» ALFRED VAN DEN BULCKE.
<i>Pour l'Espagne :</i>	» CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY.
<i>Pour la France :</i>	» MONBEL.
	» L. RENAULT.
<i>Pour l'Italie :</i>	» TUGINI.
<i>Pour le Luxembourg :</i>	» C. ^{te} DE VILLERS.
<i>Pour les Pays-Bas :</i>	» B. ^{te} MELVIL DE LYNDEN.
	» J. A. LOEFF.
	» T. M. C. ASSER.
<i>Pour le Portugal :</i>	» Conde DE SÉLIR.
<i>Pour la Roumanie :</i>	» J. N. PAPINIU.
<i>Pour la Suède :</i>	» C. ^{te} WRANGEL.
<i>Pour la Suisse :</i>	» F. KOCH I. ^r

II.

CONVENTION

pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse :

Désirant établir des dispositions communes pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps.

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND: M. M. le comte Pourtalès, Son envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le docteur HERMANN DUNGS, Son conseiller supérieur intime de Régence, et le docteur JOHANNES KRIEGE, Son conseiller intime de légation ;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME, etc., etc., et ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE: M. Okolicsanyi d'Okolicsna, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES: M. M. le comte De Grelle Rogier, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Alfred Van Den Bulcke, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général au Ministère des affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE: M. Carlos Crespi De Valldanza y Fortuny, Son chargé d'affaires intérimaire à La Haye ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: M. M. De Monbel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, professeur de droit international à l'Université de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE: M. Salvatore Tugini, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU: M. le comte De Villers, Son chargé d'affaires à Berlin ;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS: M. M. le baron R. Melvil De Lynden, Son ministre des affaires étrangères, J. A. Loeff, Son ministre de la justice, et M. C. Asser, membre du Conseil d'Etat, président de la Commission Royale pour le droit international privé, président des Conférences de droit international privé ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, etc. etc.: M. le comte De Sélir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE: M. Jean N. Papiniu, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE, AU NOM DE LA SUÈDE: M. le comte Wrangel, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE: M. Ferdinand Koch, vice-consul de la Confédération Suisse à Rotterdam ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1. — Les époux ne peuvent former une demande en divorce que si leur loi nationale et la loi du lieu où la demande est formée admettent le divorce l'une et l'autre.

Il en est de même de la séparation de corps.

Art. 2. — Le divorce ne peut être demandé que si, dans le cas dont il s'agit, il est admis à la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu où la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes.

Il en est de même de la séparation de corps.

Art. 3. — Nonobstant les dispositions des articles 1 et 2, la loi nationale sera seule observée, si la loi du lieu où la demande est formée le prescrit ou le permet.

Art. 4. — La loi nationale indiquée par les articles précédents ne peut être invoquée pour donner à un fait qui s'est passé alors que les époux ou

l'un d'eux étaient d'une autre nationalité, le caractère d'une cause de divorce ou de séparation de corps.

Art. 5. — La demande en divorce ou en séparation de corps peut être formée :

1° devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux ;

2° devant la juridiction compétente du lieu où les époux sont domiciliés. Si, d'après leur législation nationale, les époux n'ont pas le même domicile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. Dans le cas d'abandon et dans le cas d'un changement de domicile opéré après que la cause de divorce ou de séparation est intervenue, la demande peut aussi être formée devant la juridiction compétente du dernier domicile commun. — Toutefois, la juridiction nationale est réservée dans la mesure où cette juridiction est seule compétente pour la demande en divorce ou en séparation de corps. La juridiction étrangère reste compétente pour un mariage qui ne peut donner lieu à une demande en divorce ou en séparation de corps devant la juridiction nationale compétente.

Art. 6. — Dans le cas où des époux ne sont pas autorisés à former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le pays où ils sont domiciliés, ils peuvent néanmoins, l'un et l'autre, s'adresser à la juridiction compétente de ce pays, pour solliciter les mesures provisoires que prévoit sa législation en vue de la cessation de la vie en commun. Ces mesures seront maintenues, si, dans le délai d'un an, elles sont confirmées par la juridiction nationale; elles ne dureront pas plus longtemps que ne le permet la loi du domicile.

Art. 7. — Le divorce et la séparation de corps, prononcés par un tribunal compétent aux termes de l'article 5, seront reconnus partout, sous la condition que les clauses de la présente Convention aient été observées et que, dans le cas où la décision aurait été rendue par défaut, le défendeur ait été cité conformément aux dispositions spéciales exigées par sa loi nationale pour reconnaître les jugements étrangers.

Seront reconnus également partout le divorce et la séparation de corps prononcés par une juridiction administrative, si la loi de chacun des époux reconnaît ce divorce et cette séparation.

Art. 8. — Si les époux n'ont pas la même nationalité, leur dernière législation commune devra, pour l'application des articles précédents, être considérée comme leur loi nationale.

Art. 9. — La présente Convention ne s'applique qu'aux demandes en divorce ou en séparation de corps formées dans l'un des Etats contractants, si l'un des plaideurs au moins est ressortissant d'un de ces Etats.

Aucun Etat ne s'oblige, par la présente Convention, à appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat contractant.

Art. 10. — La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 11. — Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention.

L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique, à chacun des Etats contractants.

Art. 12. — La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions.

Art. 13. — La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 12 juin 1902, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé.

Pour l'Allemagne:

(L. S.) F. POURTALÈS.

» DUNGS.

» KRIEGE.

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

» OKOLICSANYI D'OKOLICSNA.

Pour la Belgique:

» C.^{te} DE GRELLE ROGIER.

» ALFRED VAN DEN BULCKE.

Pour l'Espagne:

» CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY.

Pour la France:

» MONBEL.

» L. RENAULT.

Pour l'Italie:

» TUGINI.

Pour le Luxembourg:

» C.^{te} DE VILLERS.

Pour les Pays-Bas:

» B.ⁿ MELVIL DE LYNDEN.

» J. A. LOEFF.

» T. M. C. ASSER.

Pour le Portugal:

» Conde DE SÉLIR.

Pour la Roumanie:

» J. N. PAPINIU.

Pour la Suède:

» C.^{te} WRANGEL.

Pour la Suisse:

» F. KOCH I^r

III.

CONVENTION

pour régler la tutelle des mineurs.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède, et le Conseil Fédéral Suisse :

Désirant établir des dispositions communes pour régler la tutelle des mineurs,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE, AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND: M. M. le comte De Pourtalès, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le docteur Hermann Dungs, Son conseiller supérieur intime de Régence, et le docteur Johannes Kriege, Son conseiller intime de légation :

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME, ETC., ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE: M. Okolicsányi d'Okolicsna, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES: M. M. le comte De Grelle Rogier, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Alfred Van Den Bulcke, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général au Ministère des affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE: M. Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny, Son chargé d'affaires intérimaire à La Haye ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE: M. M. De Monbel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, professeur de droit international à l'Université de Paris, jurisconsulte du Ministère des affaires étrangères ;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE: M. Salvatore Tugini, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, DUC DE NASSAU: M. le comte De Villers, Son chargé d'affaires à Berlin ;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS: M. M. le baron R. Melvil De Lynden, Son Ministre des affaires étrangères, J. A. Loeff, Son ministre de la justice, et T. M. C. Asser, membre du Conseil d'Etat, président de la Commission royale pour le droit international privé, président des Conférences de droit international privé ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC., ETC.: M. le comte De Sélir, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE: M. Jean N. Papiniu, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ET DE NORVÈGE, AU NOM DE LA SUÈDE: M. le comte Wrangel, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE: M. Ferdinand Koch, vice-consul de la Confédération Suisse à Rotterdam ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1. — La tutelle d'un mineur est réglée par sa loi nationale.

Art. 2. — Si la loi nationale n'organise pas la tutelle dans le pays du mineur en vue du cas où celui-ci aurait sa résidence habituelle à l'étranger, l'agent diplomatique ou consulaire autorisé par l'Etat dont le mineur est le ressortissant pourra y pourvoir, conformément à la loi de cet Etat, si l'Etat de la résidence habituelle du mineur ne s'y oppose pas.

Art. 3. — Toutefois, la tutelle du mineur ayant sa résidence habituelle à l'étranger s'établit et s'exerce conformément à la loi du lieu, si elle n'est pas ou si elle ne peut pas être constituée conformément aux dispositions de l'article 1^{er} ou de l'article 2.

Art. 4. — L'existence de la tutelle établie conformément à la disposition de l'article 3 n'empêche pas de constituer une nouvelle tutelle par application de l'article 1^{er} ou de l'article 2.

Il sera, le plus tôt possible, donné information de ce fait au Gouvernement de l'Etat où la tutelle a d'abord été organisée. Ce Gouvernement en informera, soit l'autorité qui aurait institué la tutelle, soit, si une telle autorité n'existe pas, le tuteur lui-même.

La législation de l'Etat où l'ancienne tutelle était organisée décide à quel moment cette tutelle cesse, dans le cas prévu par le présent article.

Art. 5. — Dans tous les cas, la tutelle s'ouvre et prend fin aux époques et pour les causes déterminées par la loi nationale du mineur.

Art. 6. — L'administration tutélaire s'étend à la personne et à l'ensemble des biens du mineur, quel que soit le lieu de leur situation.

Cette règle peut recevoir exception quant aux immeubles placés par la loi de leur situation sous un régime foncier spécial.

Art. 7. — En attendant l'organisation de la tutelle, ainsi que dans tous les cas d'urgence, les mesures nécessaires pour la protection de la personne et des intérêts d'un mineur étranger pourront être prises par les autorités locales.

Art. 8. — Les autorités d'un Etat sur le territoire duquel se trouvera un mineur étranger, dont il importera d'établir la tutelle, informeront de cette situation, dès qu'elle leur sera connue, les autorités de l'Etat dont le mineur est le ressortissant.

Les autorités ainsi informées feront connaître le plus tôt possible aux autorités qui auront donné l'avis, si la tutelle a été ou si elle sera établie.

Art. 9. — La présente Convention ne s'applique qu'à la tutelle des mineurs ressortissants d'un des Etats contractants, qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'un de ces Etats.

Toutefois, les articles 7 et 8 de la présente Convention s'appliquent à tous les mineurs ressortissants des Etats contractants.

Art. 10. — La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 11. — Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention.

L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copie, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.

Art. 12. — La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt de ratification ou de la date de la notification des adhésions.

Art. 13. — La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications.

Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date, ou qui auraient adhéré plus tard.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye le 12 juin 1902, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième Conférence de droit international privé.

<i>Pour l'Allemagne :</i>	(L. S.) F. POURTALÈS.
	» DUNGS.
	» KRIEGE.
<i>Pour l'Autriche et pour la Hongrie :</i>	» OKOLICSÁNYI D'OKOLICSNA.
<i>Pour la Belgique :</i>	» C. ^{te} DE GRELLE ROGIER.
	» ALFRED VAN DEN BULCKE.
<i>Pour l'Espagne :</i>	» CARLOS CRESPI DE VALLDANZA Y FORTUNY.
<i>Pour la France :</i>	» MONBEL.
	» L. RENAULT.
<i>Pour l'Italie :</i>	» TUGINI.
<i>Pour le Luxembourg :</i>	» C. ^{te} de VILLERS.
<i>Pour les Pays-Bas :</i>	» B. ⁿ MELVIL DE LYNDEN.
	» J. A. LOEFF.
	» T. M. C. ASSER.
<i>Pour le Portugal :</i>	» Conde DE SÉLIR.
<i>Pour la Roumanie :</i>	» J. N. PAPINIU.
<i>Pour la Suède :</i>	» C. ^{te} WRANGÉL.
<i>Pour la Suisse :</i>	» F. KOCH I. ^r

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Gabba.

GABBA. Io debbo anzitutto dare lode al Governo che, pure non essendovi obbligato dall'art. 5 dello Statuto, nonostante ebbe a riservarsi, nel protocollo finale delle convenzioni, di proporre al Parlamento l'approvazione di queste. Certamente il detto articolo non aveva in vista convenzioni internazionali concernenti il diritto privato. Ma ove queste si facciano, non possono non trovarsi in rapporto col diritto positivo vigente, sia che vi aggiungano, sia che vi tolgano qualche cosa. E veramente nella convenzione seconda, concernente il divorzio e la separazione di corpo, vi ha una deroga all'art. 102 del Codice civile, che vincola i forestieri all'osservanza di tutti gli impedimenti matrimoniali stabiliti dal Codice civile. L'art. 2 di detta convenzione limita invece l'osservanza della legge italiana, per parte dei forestieri, in materia di impedimenti matrimoniali, a quelli soli che non ammettono dispensa. Vero è che la giurisprudenza italiana nello interpretare l'art. 102 si trova imbarazzata a conciliarlo coll'art. 6 delle disposizioni preliminari, il quale dice in generale che la capacità personale dei forestieri è regolata dalla loro legge nazionale, e molti giureconsulti sono d'avviso che l'art. 6 debba prevalere all'art. 102, sicchè i soli impedimenti matrimoniali obbligatori pei forestieri s'intendano appunto quelli contemplati oggi dalla seconda convenzione. Laonde questa propriamente non fa che confermare quella prevalente opinione giurisprudenziale; ma anche co' questa aggiunta, anzi che innovazione al vigente diritto civile, meritava di essere approvata, come certo lo sarà, dal Parlamento italiano. Su di un altro punto vi ha una consimile aggiunta nella prima convenzione, una notevole innovazione al diritto civile internazionale positivo italiano. E riguarda il cosiddetto rinvio, che una legge estera, richiamata da quel diritto, faccia alla legge nazionale italiana. Anche su questo proposito i nostri giureconsulti sono divisi, ma il Parlamento italiano non si rifiuterà ad accettare la tesi preferita dalla prima convenzione, visto che il cosiddetto rinvio è già ammesso da parecchie legislazioni, e p. es. dalla germanica.

Io darò voto favorevole con piena convin-

zione e con grande soddisfazione al disegno di legge.

In realtà i criteri, dirò così formali, che nelle convenzioni presiedono alla designazione della legge da applicarsi ai conflitti internazionali privati, sono quelli accettati generalmente dalla scienza.

Quanto poi ai criteri sostanziali, queste convenzioni rappresentano l'accettazione da parte di molti Stati dei suggerimenti della scienza italiana, specialmente rispetto alla prevalenza da darsi nelle questioni personali alla legge della nazione a cui il forestiero appartiene. Ed è doveroso e soddisfacente per noi il qui rammentare che il merito di aver fatto prevalere nella scienza del diritto internazionale privato quella ed altre nuove dottrine, accettate oggi generalmente, spetta all'illustre P. S. Mancini, del quale furono degni interpreti quei nostri connazionali che rappresentarono l'Italia nelle varie Conferenze tenute all'Aja dal 1893 fino ad oggi. Auguriamoci che nuovi consimili successi abbia a riportare chi oggi rappresenta l'Italia alla nuova Conferenza dell'Aja, onde completare l'opera delle precedenti rispetto agli effetti del matrimonio e della separazione, e alla tutela dei maggiorenni. Potrà così l'Italia coronare l'opera di codificazione convenzionale del diritto privato internazionale, iniziata e continuata da lei insieme all'Olanda.

Mi permetta il Senato che io colga questa occasione per augurare che il nostro Governo possa a suo tempo farsi iniziatore altresì di accordi internazionali nella sfera del diritto pubblico internazionale, e propriamente in quella del diritto bellico marittimo. Questo, come tutti sappiamo, poggia assai meno su trattati che sulla consuetudine, e presenta gravi lacune, che specialmente l'infausta guerra, ora combattuta nell'Estremo Oriente, porge a tutti occasione di avvertire. Si metta in chiaro p. es. e definisca in trattati internazionali in qual momento, a quali condizioni, si possa dir cominciato lo stato di guerra; la quale determinazione è di somma importanza, specialmente pei neutrali, nei rapporti di questi coi belligeranti. Si ponga in chiaro se la neutralità consenta una vendita ai belligeranti di navi da guerra, o di navi mercantili che si possano armare in guerra. Ed anche si definisca se sia lecito ad una nave da guerra aggredire una nave nemica ancorata in un

porto neutrale, oppure appostarsi fuori di questo porto per aggredirla all'uscita. Su questo ultimo punto però l'opinione affermativa sembra già fin d'ora poco conciliabile col canone universalmente ricevuto, che, quando in un porto neutrale si trovino due o più navi da guerra nemiche, lo Stato neutrale non possa permettere che queste escano insieme, ma debba esigere che la seconda e le ulteriori escano dal porto ventiquattro ore dopo le precedenti.

Ritorno ora al disegno di legge. Io trovo nella relazione che lo precede una dichiarazione di principio che non posso assolutamente ammettere e sulla quale invoco tutta l'attenzione del Senato e dell'onor. ministro.

Premetto che l'art. 5 della convenzione stabilisce che le domande di divorzio tra forestieri possono essere presentate al giudice nazionale oppure davanti al giudice dello Stato estero in cui i coniugi sono domiciliati; e poi l'art. 7 stabilisce che il divorzio e la separazione di corpo, pronunciati dal tribunale competente ai termini dell'articolo 5, saranno riconosciuti da tutti gli altri Stati firmatari.

Or da coteste premesse che cosa desume la relazione? Leggesi a pagina 14:

« entrando in vigore la Convenzione, quale atteggiamento le autorità italiane assumeranno, qualora sia invocata nel Regno la efficacia di sentenze straniere pronunciate in armonia della Convenzione medesima, che dichiarino il divorzio fra due stranieri coniugatisi in Italia, o fra due originari italiani, divenuti stranieri prima di chiedere il divorzio? Tali sentenze non troveranno più ostacoli. La Convenzione crea infatti una nuova situazione di diritto, la quale contribuirà a far cessare le attuali incertezze ».

Codesta dichiarazione appunto, onorevoli colleghi, onorevole ministro, io non credo che possa in alcun modo venire accettata nella generalità sua, per ciò che riguarda i divorzi pronunziati all'estero tra italiani divenuti forestieri.

Che due forestieri, domiciliati all'estero, e quivi legalmente divorziati, possano in Italia concludere un nuovo matrimonio, non v'ha dubbio nessuno. Il forestiero dichiarato sciolto dal matrimonio, secondo la legge sua e dall'autorità competente del suo paese, è in Italia persona libera, nè le autorità italiane possono

arrogarsi di giudicare se codesta libertà sia ammissibile o no, da altri punti di vista che non furono quelli dell'autorità estera. Ed anche due italiani, trasferitisi in estero Stato e quivi naturalizzati, e poi legalmente divorziati, senza che nel loro contegno si riscontri frode alla legge italiana, devono essere riconosciute persone libere in Italia, ed anche capaci di rimaritarsi in Italia.

Ma, se l'espatriazione di due italiani venne fatta a bella posta onde poter conseguire all'estero un divorzio, impossibile in Italia, e poi qui ritornare come libere persone, e se le circostanze del fatto dimostrano questa fraudolenta intenzione, l'estera sentenza di divorzio non può affatto essere riconosciuta in Italia. Ciò è riconosciuto da molti giureconsulti nostri, e lo fu anche più volte in analoghi casi, avvenuti negli Stati Uniti d'America, dalla giurisprudenza di questo paese. La Cassazione di Torino lo ebbe a solennemente dichiarare in un celebre giudicato del 4 novembre 1900, emanato nell'interesse della legge, e parecchi altri giudicati e autorevoli nostri giureconsulti propugnarono la stessa tesi.

Ora la relazione che precede il disegno di legge non fa distinzione nessuna fra quei due ben diversi casi di divorzio pronunziati all'estero fra italiani espatriati; essa afferma che, in virtù degli articoli 5 e 7 della seconda Convenzione, anche i divorzi della seconda specie devono essere riconosciuti in Italia, e ciò appunto non si può in nessuna guisa ammettere ed approvare.

E di vero, onorevoli colleghi, i testi suddetti della Convenzione seconda contemplano in termini generali le sentenze di divorzio pronunziate all'estero fra sudditi esteri, ma codesta generalità di espressione non esclude, ed è assurdo che si reputi escludere, una distinzione che la ragione e la natura delle cose impongono, quale è appunto quella fra i divorzi conseguiti all'estero da italiani espatriati *in fraudem legis*, e i divorzi fra italiani espatriati senza frode, nonchè quelli fra sudditi esteri che erano tali anche quando si coniugarono.

La relazione quindi attribuisce alla Convenzione seconda un significato che non ha, e che è affatto irragionevole di attribuirle.

Ciò facendo, l'onorevole ministro esorbita manifestamente dalla competenza sua. E nel

peggior modo ne esorbita, invadendo non solo il campo proprio della giurisprudenza, ma esaurando altresì i molti autorevoli giudicati che dichiararono invalidi i divorzi conseguiti in frode della legge italiana, da italiani espatriati. Imperocchè, onorevoli colleghi, bisogna pur riconoscere che codesta relazione non potrà non esercitare una grande influenza sui futuri giudicati in cause suscitate da divorzi di tale fatta. Egli è vero che i motivi della legge non sono legge, ma gli è anche vero che essi hanno pure un gran peso sui giudici, specialmente quando siano così espliciti come lo è la Relazione in discorso rispetto al punto in questione.

E, mentre la giurisprudenza subirà l'influenza della relazione, ella si troverà in contraddizione colla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale più volte ebbe a dare parere sfavorevole al conferimento della cittadinanza italiana a nazionali che se ne erano spogliati in *fraudem legis*, onde conseguire all'estero un divorzio impossibile in Italia.

Non occorre che io vi faccia riflettere, onorevoli colleghi, alla gravità delle conseguenze che trarrebbe seco la tesi della Relazione circa la validità in Italia di divorzi di nazionali espatriati e divorziati all'estero in *fraudem legis*. Validità che trarrà seco quella eziandio dei nuovi matrimoni di quelle persone, e la legittimità dei figli procreati in questi nuovi matrimoni. Diverrà così il divorzio legalmente possibile in Italia per tutti quei coniugi malcontenti, che hanno poche migliaia di lire da spendere per recarsi in Stato estero e acquistarsi un finto domicilio di pochi mesi, da lasciare subito dopo ottenuta la nuova cittadinanza e il divorzio, per ritornare in Italia e magari riacquistare la cittadinanza italiana, ridendosi della legge italiana, e di coloro che non hanno i mezzi di fare altrettanto.

La questione del divorzio, onorevoli colleghi, non è ancora stata discussa dal Parlamento italiano. Se ella verrà affermativamente o negativamente risolta, nessuno fin d'ora lo sa; ma fino a che essa non venga in qualche modo risolta, divorzisti e antidivorzisti devono convenire che la si deve lasciare impregiudicata. Se la tesi, incompetentemente ed erroneamente professata nella Relazione, dovesse trionfare, e certamente ciò sarà non difficile, se l'onorevole ministro non converrà nelle considerazioni che io ho fatte

sinora, il giorno in cui si discuterà l'introduzione del divorzio in Italia noi ci troveremo di fronte a un grandissimo numero di italiani già divorziati, a uno stato di fatto, il quale forzerà la mano di non pochi votanti nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Io conchiudo, invocando dall'onorevole ministro esplicita dichiarazione che ciò che nella Relazione si dice rispetto ai divorzi ottenuti da italiani espatriati in *fraudem legis*, è una interpretazione sua propria della convenzione seconda, che egli non intende affatto dare per certa, perchè egli riconosce nella giurisprudenza la libertà di preferirne un'altra. Confido, onorevoli colleghi, che voi approverete questa mia conclusione.

LAMPERTICO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMPERTICO, *ff. di relatore*. Quantunque io non sia relatore, e anzi non mi sia trovato presente nella Commissione quando ha deliberato l'approvazione del disegno di legge, tuttavia, per mandato ricevuto dal solo collega qui presente, prenderò la parola.

Il Senato ricorderà due discussioni che si sono avute, non precisamente sull'oggetto su cui oggi si deve deliberare, ma pur sempre in occasione delle conferenze internazionali dell'Aja.

La prima volta fu nel dicembre 1900, e fu determinata dalla interpellanza Pierantoni, quando si sarebbero presentati per la approvazione legislativa i protocolli della conferenza dell'Aja che prese il nome della pace.

L'onorevole ministro degli affari esteri, Visconti-Venosta, dopo aver dette le ragioni, per cui non lo avea creduto necessario, e dopo avere spiegato a ogni modo l'indugio, concludeva, che li avrebbe presentati nel più breve tempo possibile.

L'altra discussione, a cui ho accennato, fu nella tornata dell'8 maggio 1901 in occasione della interpellanza Pierantoni, come il Ministero intendesse applicare l'art. 5 dello Statuto.

Il presidente del Consiglio dei ministri, Zanardelli, formalmente dichiarò, che in quanto le stipulazioni dell'Aja non fossero conformi alle nostre leggi, ne avrebbe chiesto esplicitamente la approvazione con legge.

In vero per l'art. 5 dello Statuto del Regno, i trattati dovrebbero avere corso senz'altro

quando non portano onere alla finanza o variazione di territorio.

Ma, quantunque non sia espressamente detto, va da sè, che, se i trattati importano mutamento in quello che è oggetto vero e proprio del diritto, questo mutamento è impossibile altrimenti, che per legge.

E perciò il Governo del Re non ha fatto, che il debito suo nel presentare le conclusioni, che si sono prese all'Aja, su argomenti di diritto internazionale privato, all'approvazione del Parlamento; e anzi l'ha presentate prima al Senato.

Fino dal maggio 1899 si è approvata con decreto Reale una convenzione dell'Aja del 1896 con un protocollo addizionale del 1897, sulle comunicazioni degli atti giudiziari e stragiudiziali, sulle Commissioni rogatorie, sull'assistenza giudiziale gratuita, sulla *contrainte par corps*. Le convenzioni, che sono ora davanti al Senato, concernono il matrimonio, il divorzio e la tutela.

In verità non pare che ci sia bisogno di giustificare menomamente la presentazione, che ha fatto il Governo del Re al Parlamento, perchè, se ci sono argomenti importanti su cui il Parlamento debba pronunciarsi, sono appunto argomenti, come questi, costitutivi della famiglia.

Ora noi dobbiamo felicitarci, che su argomenti così importanti e nei quali niente dovrebbe esserci di incerto, si tolgano una buona volta tutte quelle questioni, tutte quelle controversie, tutte quelle divergenze, di cui noi abbiamo esempio nella presente giurisprudenza; dobbiamo felicitarci, che una parte importante degli Stati abbia aderito alle convenzioni.

Si tratta di convenzioni lungamente discusse, convenzioni meditate, convenzioni ponderate, come si osserva molto chiaramente nella relazione diligente, esatta che precede il disegno di legge.

Però il senatore Gabba ha fatto osservazioni, che non possono sfuggire al Senato e particolarmente non possono sfuggire al Governo del Re.

Il senatore Gabba ha reso omaggio a queste convenzioni principalmente perchè hanno posto in rilievo un principio, che è una verità di diritto, e che è sempre stato propugnato dalla

scienza italiana, che cioè la prevalenza sia della legge personale.

È principio formalmente riconosciuto, e chiaramente stabilito colle Convenzioni.

Il senatore Gabba a sua volta ha fatto qualche osservazione sopra i dubbi, le difficoltà, le contraddizioni che potranno sussistere anche dopo approvate le convenzioni.

Il senatore Gabba ha perfettamente ragione prendendo, come punto di partenza alcune parole della relazione.

Ma noi sappiamo benissimo, che la relazione, la quale precede un disegno di legge, non è poi parte integrante del disegno di legge. Tuttavia la questione sollevata dal senatore Gabba è di troppa importanza, perchè il Senato e il Governo del Re non vi pongano tutta l'attenzione.

Il senatore Gabba ha detto, che non è una relazione parlamentare quale che siasi, sia ministeriale o sia dell'una o dell'altra Camera, ma la giurisprudenza, che deve interpretare la legge, e quindi qualunque siano le espressioni adoperate nella relazione, la quale precede il disegno di legge, è certo che non vi si può attribuire un'autorità interpretativa, che non è del Parlamento, ma dell'autorità giudiziaria.

E quindi, poichè io ho l'onore di fungere l'ufficio di relatore, stabilisco in nome dei colleghi, ossia del collega presente e dei colleghi assenti, in termini molto decisi, e con parole che non lascino luogo a dubbio, che qualsiasi illazione, qualsiasi previsione, che sia fatta nella relazione, non può minimamente togliere la più ampia libertà all'autorità giudiziaria in quello che è ufficio suo. Tuttavia vegga il Governo (poichè c'è sempre l'adito a migliorare le convenzioni che noi siamo volentieri disposti ad approvare) una volta che questi gravi dubbi sono sorti, vegga il Governo del Re, se non fosse il caso di richiamare sopra questi dubbi l'attenzione di coloro, che seggono all'Aja.

Per le materie regolate colle convenzioni, materie di diritto internazionale privato (non parlo delle questioni di diritto pubblico sollevate dal senatore Gabba) ci troviamo di fronte ad una scienza nuova, una scienza, che ebbe necessario incremento col meraviglioso intreccio di relazioni, che avvince oggidi le varie parti del mondo.

Quando io era ancora agli studi universitari (degli anni ne son passati da allora!) era già molto, che non si ignorasse il Savigny.

Ma il Savigny stesso, con quel riserbo che è proprio dell'uomo di scienza, dichiarava che si trattava di una scienza in formazione, in cui vien meno quell'aiuto diretto, che si ha negli altri campi del giure, dal diritto romano.

Tanto più dobbiamo felicitarci, che mediante la cooperazione del Governo del Re si sia arrivati a fare delle convenzioni che regolano relazioni così importanti come sono quelle tutte le quali concernono la famiglia. Essendo noi quindi ancora in questo stato di cose, cioè in uno stato in cui non si sono ancora formati proprio dei principî indiscussi ed indiscutibili, vi è sempre modo di perfezionare...

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Infatti non durano che cinque anni...

LAMPERTICO. Sta bene: e appunto la riprova di quello che io dico è quello che ora ha accennato il ministro degli esteri che cioè anche la durata di queste convenzioni è una durata limitata, una durata temporanea, una durata di cinque anni. Ma ciò non toglie, che intanto sieno eliminati i dubbi di applicazione.

Poste le cose così come sono, e quando il Senato osservi che queste convenzioni sono state ratificate dalla Germania, dal Belgio, dalla Francia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, nel maggio, dalla Rumenia nel marzo, e dalla Svezia nell'aprile, il Senato non esiterà a dare la sua approvazione piena e cordiale a queste convenzioni.

Ora, poichè vi è un addentellato, che mi giustifica, io ricordo al presente ministro degli affari esteri una discussione, che più volte è stata fatta al Senato, e spero che egli raccolga quelle promesse che pure si sono fatte.

Alla legge della emigrazione si è appiccicato un articolo che modifica in qualche parte le disposizioni del Codice civile quanto alla cittadinanza.

E fu bene.

Ma, come avviene di ogni mutamento introdotto quasi di sbieco, il mutamento non venne coordinato colle altre disposizioni, che vanno con esse concordate.

Ne è urgente la necessità particolarmente per le nostre relazioni coll'America del Sud.

Il ministro di grazia e giustizia di allora, che

era l'onor. Cocco-Ortu, ripetute volte ha promesso che se ne sarebbe occupato. Io penso che forse il ministro di grazia e giustizia era nel vero, che cioè non si potesse poi attuare il desiderio che era stato manifestato, se non quando intervenisse un qualche accordo internazionale. E il promuoverlo questo accordo internazionale sarà un merito di chi ora regge il Governo nostro nelle sue relazioni con gli altri Stati.

Posto ciò, io sono felice che il caso mi abbia portato a dire una parola di lode e di compiacimento per l'approvazione di questo disegno di legge.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Gli oratori che hanno preso parte alla discussione hanno grandemente semplificato il mio compito, poichè hanno detto tutto quello che si poteva dire in difesa del progetto di legge; hanno opportunamente rivendicato la nobile iniziativa dell'Italia che in fatto di diritto internazionale privato è stata all'avanguardia delle nazioni civili. L'iniziativa fu raccolta dall'Olanda con risultati pratici soddisfacenti, se si pensa ai pregiudizi politici ed economici che si sono dovuti vincere, e alle grandi difficoltà che per una intesa comune portavano i principii vigenti nelle diverse legislazioni. È stato anche dimostrato dai precedenti oratori come queste convenzioni dovessero essere approvate dal Parlamento, poichè si tratta di affermazioni di principii giuridici importanti, e quindi non era il caso di attenersi ad una interpretazione letteraria e ristretta dell'art. 5 dello Statuto.

Anzi, poichè già una di queste convenzioni, come ha ricordato l'onor. relatore, fu presentata al Parlamento, ma senza richiedere la sua approvazione, per quella convenzione che si occupava della procedura civile, v'è un richiamo speciale nella presente legge, in modo che con l'approvazione delle altre tre sul matrimonio, sul divorzio e sulla tutela dei minorenni, oggi presentate, vi è implicita anche l'approvazione della prima convenzione.

Ora, mentre il Senato sta discutendo, all'Aja sono riuniti i rappresentanti degli Stati per discutere una quinta convenzione, che espliciti ed

estenda maggiormente l'accordo internazionale su questa materia.

Al riguardo io ho voluto questa volta, prima che i nostri delegati fossero nominati, richiedere il consiglio e fare appello all'esperienza dei Corpi scientifici e giudiziari dello Stato. Una Commissione speciale da me nominata ha raccolto e coordinato i voti autorevoli da loro espressi, così che i nostri rappresentanti sono arrivati all'Aja non soltanto con la loro autorità personale e con quel grande corredo di cognizioni che i loro studi ad essi danno, ma anche muniti di speciali mie istruzioni.

È inutile discutere i dettagli della convenzione; le critiche sarebbero facili, perchè nessuno può pretendere che sia un'opera perfetta. Bisognava mettere d'accordo tanti Stati, le cui legislazioni erano così differenti, e quindi questa convenzione, come in generale tutti i fatti internazionali, rappresenta una transazione; questa è la vera parola. Ma, date le condizioni in cui l'accordo si è svolto, io credo che nessuno potrà negare che era difficile far meglio, tenuto conto anche che questa non è un'opera infallibile, ma perfettibile; ciò è stato previsto col fissare la durata della convenzione in cinque anni, scorsi i quali, ciascuna delle parti contraenti è in facoltà di denunciarla.

Io non parlerò delle questioni di diritto internazionale pubblico sollevate dal senatore Gabba. In tale materia vi è ancora molto da fare. Il senatore Gabba ha parlato del diritto pubblico rispetto ai belligeranti, citando parecchi casi di guerra marittima. È noto che in materia marittima ci sono norme meno sicure e chiare che per la guerra terrestre. È un campo sconfinato che si apre ancora al progresso delle nazioni. Io posso fare una sola dichiarazione, ed è che l'Italia molto volentieri si associerà a tutte le utili iniziative nelle materie sfuggite a precedenti accordi, e quando crederà anche che la sua iniziativa possa essere bene accolta non rifuggerà dal prenderla, nel fine supremo della civiltà e del progresso.

La questione poi del divorzio io credo sia stata dal senatore Gabba eccessivamente ampliata.

La relazione ministeriale naturalmente deve dare ragione del testo della Convenzione. Ora pare a me che, nel dare ragione dell'articolo 7, la relazione non abbia fatto che parafrasare i

termini dell'articolo stesso, ma è stato lontanissimo dal pensiero del Governo di esercitare pressione sulla magistratura.

Nelle discussioni parlamentari, le disposizioni di legge sono ampiamente e liberamente discusse, ma la magistratura resta indipendente nella loro applicazione. Devo far presente al senatore Gabba che riguardo ai rapporti internazionali non si può dare interpretazione differente da quella che è la lettera della Convenzione. Egli ha sollevato una questione di diritto, non internazionale, ma interno, cioè del contegno dello Stato rispetto a coloro che degli accordi internazionali volessero valersi per frodare le leggi patrie. Potrà questo punto discutersi in separata sede, dar luogo magari ad un'apposita disposizione, ma non può farsi dipendere da patti internazionali.

Egli ha citato il voto del Consiglio di Stato col quale si è rifiutato il ricupero della cittadinanza italiana a coloro che l'avevano lasciata, per andare all'estero e fare divorzio. Ecco appunto una sanzione contro le possibili frodi che riguarda unicamente la nostra legislazione interna. Ad ogni modo, senza aggiungere nè togliere valore alle sue considerazioni, io devo dichiarare che non possono riguardare i patti internazionali, ma formare solo oggetto di una questione interna, a giudicare la quale sono competenti i tribunali italiani, la cui indipendenza io non ho mai pensato diminuire.

Detto questo, prego il Senato di voler dare il suo voto favorevole al progetto di legge in discussione.

GABBA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gabba.

GABBA. Prendo atto con molto piacere delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, poichè ne desumo che egli intende associarsi pienamente a quello che il Relatore dell'Ufficio centrale ha detto intorno alla questione da me sollevata.

TITTONI T., *ministro per gli affari esteri*. Questo è un altro conto.

Ho fatto dichiarazioni esplicite che valgono quello che valgono, e non mi associo a nessuno.

GABBA. Correggerò una mia precedente asserzione, affermando che mi compiaccio di constatare che le dichiarazioni dell'onorevole mi-

nistro sono identiche a quelle del Relatore dell'Ufficio centrale.

Mi permetta però, onorevole ministro, di farle osservare che il significato da me dato alla Relazione, che precede il disegno di legge, è tutt'altro che congetturale. Imperocchè a pagina 14 si legge testualmente: « Tali sentenze (cioè tanto le sentenze estere di divorzio fra forestieri coniugatisi all'estero, quanto quelle fra originari italiani, naturalizzati all'estero, dopo il matrimonio, ma prima di chiedere il divorzio) non troveranno più ostacoli » (s'intende in Italia). E ciò è detto in generale, senza distinguere, rispetto ai secondi divorzi, fra quelli conseguiti e quelli non conseguiti in *fraudem legis*. Che poi la quistione sia di diritto internazionale o di diritto nazionale, poco monta una volta che la quistione c'è ed è grave, e la Relazione la tocca come non dovrebbe, e la risolve come più ancora non dovrebbe.

LAMPERTICO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMPERTICO, *ff. di relatore*. Comprendo benissimo che l'onorevole ministro degli affari esteri si è attenuto all'oggetto della discussione, però non voglio lasciar cadere la raccomandazione, la istanza, la preghiera che gli ho fatto di studiare anche le modificazioni necessarie al Codice civile in relazione a quella modificazione che è stata già introdotta dalla legge sull'emigrazione.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Chiedo scusa al senatore Lampertico della involontaria dimenticanza. Non mancherò di far premure presso il mio collega il guardasigilli perchè veda quali modificazioni siano necessarie introdurre nel Codice civile in relazione alla legge sull'emigrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Rileggo l'articolo unico:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle tre Convenzioni (facenti seguito a quella del 14 novembre 1896, approvata con R. Decreto 14 mag-

gio 1899) firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa:

I. per regolare i conflitti di leggi in materia di matrimonio;

II. per regolare i conflitti di leggi e di giurisdizioni in materia di divorzio e di separazione personale;

III. per regolare la tutela dei minorenni.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 336).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1903-904 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 336).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare il senatore Pisa.

PISA. Se il Senato me lo consente, vorrei esporre alcune considerazioni sull'assestamento del 1903-904, in quanto mi sembrano non inopportune per far luce sulla singolarità, a mio avviso, delle nostre cose finanziarie. E mi spiego più chiaramente. La situazione nostra finanziaria attuale è ottima senza dubbio, mentre si presenta per l'avvenire, se non buia, almeno assai incerta. Può darsi che questo mio modo di vedere sia effetto di miopia o di presbitismo finanziario, e se questo fosse, io credo e spero che quel taumaturgo in materia che è l'illustre mio amico l'onor. ministro del tesoro mi potrà persuadere del contrario, guarendomi qui sui due piedi. Ad ogni modo mi permetto di esporre i motivi che soffermano la proposizione che testè ho pronunziata. Cercherò di essere brevissimo e passo alla prima affermazione, cioè che la situazione nostra finanziaria odierna è ottima. Basta a ciò il por mente ad alcune cifre. Col sistema nostro prudentissimo nella prima previsione fatta in novembre 1902 per l'esercizio 1903-904 non si erano creduti di preventivare più di L. 123,000 di avanzo. Coll'assestamento presentato dall'onor. ministro del tesoro nel febbraio

ultimo si portò questa cifra già suffragata dai fatti, a 24 milioni circa; cito le cifre tonde. Finalmente l'assestamento rettificato dalla Giunta del bilancio della Camera e presentato al Senato ha elevato queste cifre di altri 10 milioni, fissando un avanzo di 34 milioni circa; ma in quella sede la Giunta della Camera si basò per quest'aumento di 10 milioni, supponendoli ricavabili da maggiori entrate di maggio e giugno (gli ultimi due mesi dell'esercizio). E da quanto si sa già oggi, il maggio avrebbe chiuso con una maggiore entrata di 8 milioni ed un terzo circa, di modo che, se giugno imiterà il maggio, invece dei 10 milioni di maggiore introito previsti dalla Giunta della Camera, avremo circa 16 milioni e mezzo, ossia 6 milioni in più del previsto dalla Giunta del bilancio; il che formerebbe un totale di 34 milioni, prima previsti dalla Giunta del bilancio della Camera, più 6 che si verificheranno probabilmente — non previsti nei mesi di maggio e giugno — e cioè un complessivo avanzo di 40 milioni circa.

Ma da questi 40 milioni, secondo sempre le previsioni fatte nell'altro ramo del Parlamento, sono da detrarre circa 19 milioni e mezzo, cifra tonda, per leggi approvate o presentate dopo l'assestamento, che ridurrebbero adunque questo avanzo previsto dall'assestamento a circa 20 milioni e mezzo: cifra che si accosta a quella enunciata nel suo discorso alla Camera dall'onor. ministro del tesoro che disse appunto essere sua opinione che probabilmente si finirebbe con un avanzo da 20 ai 21 milioni. Senonchè per volere considerare seriamente la situazione non bisogna perdere di vista quella piaga, esistita finora nei nostri bilanci, delle eccedenze d'impegni. In proposito, dallo studio molto accurato fatto dalla Giunta del bilancio della Camera risulta che nel decennio ultimo la media annua delle eccedenze di impegni depurata dalle economie del bilancio, si può fissare a circa sette milioni e tre quarti all'anno, essendosi trovata una eccedenza di impegni nel decennio, depurata dall'economia, di 77 milioni e mezzo. E qui apro una breve parentesi per porgere un meritato elogio al ministro del tesoro che ha mostrato di volersi preoccupare seriamente di questa piaga dei nostri bilanci, e ha presentato dei provvedimenti appositi fino dal 17 marzo, se non erro, alla Camera.

Spero che questi provvedimenti potranno con-

cretarsi da ultimo in un progetto di legge approvato dai due rami del Parlamento, e che così si chiuderà o almeno diminuirà una falla, non indifferente in questi nostri bilanci; falla poi che doppiamente è deplorabile, sia come mancanza di freno alle spese, sia come effetto di minore controllo parlamentare, sia finalmente perchè mette sempre in forze l'esito definitivo dei nostri bilanci.

Se si dovesse detrarre questa media di sette e tre quarti milioni circa di eccedenze (io non potrei certo dal mio posto apprezzare esattamente la cifra) allora il civanzo si ridurrebbe soltanto a 13 o 14 milioni. Io però presumo che il civanzo risulterà certo maggiore di questa cifra, sperando che non si vada così in alto da raggiungere la media dei sette milioni e tre quarti, e sperando anche che più tardi, bene esaminati i conti, ne risultino come in altri bilanci delle risorse maggiori. Di modo che persisto nel ritenere buono assolutamente questo bilancio di assestamento del 1903-904.

Debbo poi soggiungere, sempre a proposito della situazione attuale nostra, più che soddisfacente, che vi è un fatto saliente in questo bilancio meritevole di tutta la nostra attenzione. Ed è questo: che l'aumento delle entrate a tutto aprile è stato di 33 milioni e mezzo, risultato da considerarsi ottimo, perchè fu conseguito non ostante la diminuzione a tutto aprile di 25 milioni e un terzo per la minore introduzione di grano; di 5 milioni e tre quarti di minore introito per gli zuccheri, e finalmente di sette milioni circa di minore introito per gli spiriti.

Totale 38 milioni di complessiva diminuzione in tre cespiti soltanto, e questo totale, come ha udito il Senato, è stato completamente coperto, lasciando anzi un avanzo notevole, dal miglioramento del gettito di altre imposte che sono, come ben diceva il nostro illustre relatore, gli indici migliori del risveglio dell'economia nazionale. Cito solamente i trasporti ferroviari, le poste e i telegrafi, la tassa sugli affari, e lascio altre cifre minori.

Abbiamo dunque, se si vogliono considerare queste cifre, un fatto assai confortante; c'è stata in complesso nel gettito delle imposte che segna l'indice del risorgere dell'economia nazionale, un totale aumento di circa 71 milioni, perchè per coprire i 38 milioni di deficit

dei tre cespiti citati e per raggiungere i 33 milioni e mezzo di aumento occorre appunto questa cifra totale di 71 milioni.

Detto ciò devo passare a giustificare la mia affermazione riguardo all'avvenire, e all'uopo per non tediare lungamente il Senato e non abusare della pazienza sua, cercherò di riassumermi in alcune proposizioni, in alcune affermazioni concrete.

La nostra situazione finanziaria da quello che ho detto e da quanto soggiungerò, può essere rappresentata da indici ben diversi, che per accennarli con colori, dirò che sfumano dal roseo al bianco, al grigio e persino al nero.

Ottima è certamente la struttura dei nostri bilanci che supera in sincerità e in rigidezza la media dei bilanci delle nazioni più prospere e più ricche di Europa. Infatti basta accennare soltanto che i nostri bilanci a differenza di quasi tutti gli altri, comprendono tutte le spese ferroviarie ed anche delle spese eccezionali che altre nazioni ammortizzano gradatamente o considerano come spese patrimoniali, ma non mettono immediatamente nel passivo del bilancio. La elasticità attuale del bilancio è più che sufficiente e non ripeterò la dimostrazione già fatta di quanto lo mette in chiara luce, cioè del gettito maggiore delle tasse che rappresentano il vero progresso economico nazionale, in guisa da superare di gran lunga il *deficit* prodotto dalla diminuzione del reddito dei dazi, assai discutibili, sulle materie prime e di consumo generale.

È rassodata sensibilmente la nostra circolazione e se ne ha una splendida riprova nell'atteggiamento del cambio che normalmente è a nostro favore, come giustamente segnalò all'attenzione del Senato l'onorevole ministro del tesoro or non è molto tempo.

Le condizioni del Tesoro stesso sono migliorate sensibilmente dalle condizioni di angustia che dovette attraversare alcuni anni sono.

Qui passo al grigio. Per contro, a fianco di queste circostanze così favorevoli abbiamo ancora l'anomalia del corso forzoso, che sia pure solo legale e non di fatto, esiste ancora: è una contraddizione strana, ma pure è una contraddizione.

Vado più oltre: abbiamo, pur troppo, e credo non mi si potrà facilmente contraddire, un sistema tributario che non permette neppure il

pensiero di qualsiasi nuovo aggravio, mentre la forza degli eventi, le necessità della vita dello Stato c'impingono un programma di spese indispensabili e considerevoli.

Prime fra queste, le necessarie alla difesa ed alla sicurezza interna ed esterna del paese, e non ultime certo quelle per la redenzione sociale ed economica di molte nobili regioni d'Italia che sono rimaste troppo alla retroguardia del movimento progressivo generale italiano.

Nè basta ancora, e vengo al punto nero più grave e inevitabile che da vicino ci minaccia, al problema ferroviario che oramai batte alle porte:

Il ministro del tesoro se ne preoccupa, è necessario rendergliene giustizia, e per dimostrarlo mi basterà di leggere alcune frasi assai espressive pronunciate da lui nell'altro ramo del Parlamento. Diceva l'onorevole ministro del tesoro: « Un problema così formidabile a risolvere, quale è il ferroviario, dovrebbe consigliare a mettere da parte gli avanzi per consacrarli all'assestamento delle ferrovie, e certo non basteranno ». Pochi momenti dopo soggiungeva: « Le Casse patrimoniali delle ferrovie e le Casse di diversa specie che le circondano e le fanno, pur troppo, corona di debiti, al 30 giugno 1904, tenuto conto delle entrate riscosse e sperate, non avranno meno, probabilmente più, di 40 milioni di disavanzo che ritroveremo inesorabili insieme agli altri al 30 giugno dell'anno venturo ».

Il ministro del tesoro, come è suo alto dovere, non ha perduto di vista questo punto nero, però vi è anche da contrapporre che non è ancora generale e prevalente questa giusta opinione del ministro nel Parlamento italiano, poichè nella Camera vi è stata una voce autorevole che ha voluto considerare l'evento così grave del problema ferroviario attraverso un prisma di roseo ottimismo. Si disse: « Anche nella questione ferroviaria dobbiamo entrare, ma ci dobbiamo entrare con grande serenità, perchè la Camera sa benissimo che di molti oneri statuari di cui lo Stato dovrà assumere la responsabilità, ci sono gli interessi iscritti in bilancio. Poco importa che lo Stato assuma un debito di 50 milioni quando ci sono già nel bilancio 25 milioni di interesse, e quando pra-

ticamente si ridurrà l'interesse da 25 a 20 milioni».

Come vedono dunque gli onorevoli colleghi, ci fu una voce in opposizione espressa alle preoccupazioni del ministro del tesoro. Ma è ovvio di osservare che se vi sono gl'interessi iscritti nel bilancio, essi serviranno soltanto per trovare i capitali.

I capitali adunque bisogna trovarli ad ogni modo e dovranno essere sborsati direttamente dallo Stato, se si decreterà l'esercizio di Stato, o da chi per lui, qualora invece si adotti l'esercizio privato.

Faccio osservare che sta chiuso il nostro libro del debito pubblico, e deve stare tanto più chiuso, se non si vuole perdere di vista una grande operazione che altrimenti sarà allontanata, e non sarà resa possibile, qualora si debba riaprire questo libro del debito pubblico.

Dobbiamo anche tenere presente che da questa grande operazione soltanto può aversi una parte del fondo di riserva che sarà necessario per tutte quelle spese indispensabili che ho testè accennato, anche lasciando in seconda linea la riforma tributaria che pure non si potrà procrastinare lungamente.

E qui è dovere di giustizia il rammentare, anche davanti al Senato, che l'onorevole ministro del tesoro, nei riguardi di questa grande operazione, ha titolo alla benemerenzza del Parlamento. Non fu favorito dalla fortuna perchè, come tutti sanno, gli eventi impedirono repentinamente questa operazione; ma successo al suo predecessore che, a vero dire, non aveva certo quasi neppure iniziato gli studi esatti necessari per compiere questa operazione, l'onorevole ministro del tesoro attuale trovò tempo di farli progredire rapidamente, e, secondo quanto ha asserito nell'altro ramo del Parlamento, ed è perfettamente esatto, egli aveva già preparato le cose in modo da poter condurre a termine questa grande operazione di utilità enorme al tesoro italiano, da poterla condurre a termine con ogni probabilità di esito favorevole.

E concludo, avendo già abusato anche soverchiamente della pazienza del Senato.

Adunque l'assestamento del bilancio 1903-904 è soddisfacente e pare prometta buone previsioni per il 1904-905.

L'avvenire prossimo se non si presenta buio,

ripeto, si presenta almeno così difficile da richiedere la massima prudenza da parte del Parlamento e del Governo.

L'onor. Luzzatti non è certo impari all'arduo compito che l'attende, egli ha dimostrato di averlo compreso in tutta la sua gravità e dobbiamo augurargli ogni successo. Sarebbe davvero troppo doloroso, troppo vergognoso, dopo tanti sacrifici del popolo italiano, di compromettere quella saldezza finanziaria che, come disse ottimamente l'illustre nostro relatore, è condizione vitale di ogni governo moderno, conscio dei suoi grandi doveri e dei suoi diritti imprescrittibili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

FINALI, *vice-presidente della Commissione di finanze e relatore*. Veramente il discorso dell'onorevole senatore Pisa, che ringrazio delle cortesi parole rivolte a me, richiede, non una risposta del relatore, ma piuttosto una risposta del ministro; poichè egli, dichiarandosi soddisfatto del presente, che chiamò roseo e soddisfacente, pose innanzi dei dubbi per rispetto all'avvenire; e nelle sue considerazioni ha accennato ai propositi che il Governo dovrebbe avere in questa materia.

Io e gli altri componenti la Commissione di finanze non abbiano autorità in questa materia; quindi credo che desiderio del senator Pisa sia di avere la risposta dall'onorevole ministro del tesoro.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Ringrazio l'onor. senatore Pisa delle benevole considerazioni e dell'appoggio che ha voluto dare alle mie previsioni con l'autorità tecnica che gli deriva dallo studio attento della situazione finanziaria dello Stato. L'onor. Pisa ha distinto in due tempi le sue previsioni; il presente e il futuro prossimo, l'esercizio corrente e l'esercizio che sta per nascere.

Trova buona la situazione attuale della finanza, buone anche per la loro modestia le stime dell'anno prossimo che avremo occasione di discutere con maggiore chiarezza quando ci starà dinanzi lo stato di previsione dell'entrata del 1904-1905.

Però segnala alcuni punti neri che preoccupano la sua mente, come hanno già preoccupato la mia, e lo attestano le dichiarazioni che ebbi occasione di fare al Senato su questa materia.

Esaminiamo brevemente (poichè l'onorevole Pisa non ha voluto suscitare qui, in questa occasione, una grande controversia, ma piuttosto fissare alcuni punti di orientazione), esaminiamo brevemente le considerazioni sue. Rispetto all'esercizio corrente avevo previsto nell'esposizione finanziaria un avanzo di circa 6 milioni, e poichè ancora non era compiuta, ma solo annunciata, la conversione del quattro e mezzo in tre e mezzo per cento, presagivo che l'esercizio corrente se ne avesse potuto giovare per circa 2,000,000 di lire, o giù di lì. Quindi il corrente esercizio, secondo l'annuncio che avevo dato colla esposizione finanziaria, si sarebbe potuto chiudere con circa 8,000,000 di avanzo.

Consente oggi la Commissione di finanze del Senato, consente l'onor. Pisa che questo presagio sarà oltrepassato. Il che, per la misura, dipenderà dalle riscossioni del mese di giugno che, del resto, non possono modificare notevolmente la situazione.

Gioverà però mettere innanzi al Senato alcune cifre piene di filosofia pratica.

L'esercizio corrente rispetto all'antecedente perde circa 52,000,000, e tuttavia trova il modo di risarcirsene. Si perde per il grano, per il quale si riscuoterà all'incirca 34 milioni meno che nell'esercizio precedente; perde per la tassa di fabbricazione dello zucchero. Mentre l'onorevole Pisa, prendendo le cifre pubblicate, crede in un miglioramento nell'esercizio corrente, vi sarà un peggioramento, perchè come ho spiegato in altra occasione al Senato, e in ciò siamo d'accordo con la Commissione di finanze, gli stati che si pubblicano oggi registrano gli accertamenti della tassa fatti sulla produzione, mentre il regolamento bene interpretato non deve tener conto che della quantità di zucchero escito definitivamente per il consumo.

Ora se si prenda a calcolo questo momento di tassazione l'esercizio corrente, sull'esercizio passato, avrà circa tre milioni di perdita; poi vi è una perdita assoluta nel dazio di importazione, che gitterà in questo esercizio rispetto al precedente oltre cinque milioni di meno,

perchè, come il Senato sa, la produzione indigena provvede ormai quasi per intero al consumo nazionale e va diminuendo rapidamente tutto quanto si riscuoteva dalle entrate doganali.

Quindi fra dazio d'importazione e tassa di fabbricazione vi sarà una perdita di circa 8 milioni; aggiungasi la perdita che si ha per gli spiriti, alle importazioni doganali, di altri 7 milioni e mezzo; una perdita nell'imposta dei terreni, per la perequazione che si svolge, di un altro milione. Infine le conversioni dei titoli dal lordo in netto provocano una conseguente diminuzione di entrata per imposta di ricchezza mobile, la quale si riscuote col mezzo della ritenuta, calcolata in un altro milione e mezzo. Quindi le differenze fra l'esercizio 1902-903 e l'esercizio 1903-904 per minore entrata del 1903-904 saranno all'incirca di 52 milioni. (*Commenti*). Ma poichè noi avevamo già previsto la perdita del grano (se così può chiamarsi una perdita di bilancio quella a cui corrisponde un maggiore aumento della produzione nazionale), avevamo già presagito che invece di 94 milioni di entrata per il grano, si sarebbe tutt'al più potuto riscuoterne 60, e anche le altre minori registrazioni erano state calcolate, se ne trae che il bilancio dell'esercizio corrente potrà chiudersi fra i 19, 20 o 21 milioni di eccedenza attiva. Io non posso tirare profezie, perchè tutto dipende dall'andamento delle riscossioni del mese di giugno, che potrebbe essere anche un mese stanco, e a me pare tale perchè quello di maggio, che lo ha preceduto, non fu un mese fruttifero per il bilancio dello Stato, come si poteva annunciare dai dieci mesi precedenti. Si può calcolare un avanzo fra i 19 e i 21 milioni; forse anche minore. Quest'avanzo, onorevole Pisa, lo prevedo, tenendo conto di avere interamente sfavorevoli tutte le vicende delle eccedenze di spese, poichè ho già calcolato negli stati di previsione e nelle leggi di compensazione che ho presentato alla Camera dei deputati e nelle leggi di maggiori spese senza possibilità di compensazione, la maggior parte di queste eccedenze nelle poste e negli altri bilanci dove sogliono pigliare con facilità domicilio, secondo l'esperienza degli anni passati. Ma per giunta, queste conclusioni ho anche voluto ingrossare con altre eccedenze probabili che appariranno nel bilancio del Ministero

di grazia e giustizia, secondo i miei calcoli, per circa mezzo milione, per 400 mila lire negli affari esteri, per altre 400 mila lire nell'istruzione pubblica, oltre quelle presentate all'altro ramo del Parlamento, pochi giorni or sono, insieme alla rinnovazione del bilancio dell'istruzione pubblica, per quasi un milione e 600 mila lire. Nell'interno per un milione e mezzo, e altre eccedenze calcolo per due milioni, cosicchè stimo che eccedenze o annunciate o non ancora palesate debbano esserci, oltre quelle cui ho cercato di provvedere con sottile cura, per circa 5 milioni.

Vede, onor. Pisa, che porto in questa stima delle eccedenze tutta la diligenza più minuta e tutta l'austerità maggiore possibile perchè non prevedo che ci debbano essere anche delle minori spese. È evidente che in un bilancio come il nostro, se ci saranno delle eccedenze, ci saranno anche delle economie che non possono non avverarsi; tuttavia le metto da parte perchè mi pare che è meglio fare questi presagi sugli avanzi probabili con una tinta pessimista. Inoltre ho calcolato fra le spese in vista anche L. 300,000 pel museo di Napoli, che è stato male amministrato e ci prepara delle eccedenze di spese che ancora non si sono potute determinare. Io le calcolo in circa L. 300,000, secondo i risultati di una inchiesta che abbiamo fatto in questi giorni e non dà certo di quell'amministrazione indizio favorevole. Calcolo ancora altre spese di carattere economico che l'onor. Pisa non poteva conoscere e saranno argomento di speciali disegni di legge, i quali oggi o domani si presenteranno all'altro ramo del Parlamento, e hanno per oggetto le industrie enologiche, la tutela dell'industria dell'allevamento dei cavalli, della pesca e altri fini economici intesi a provvedere alla contingenza, che credo non si avvererà, di un dissidio doganale con la vicina monarchia austro-ungarica. Credo che non si avvererà; tutto mi lascia sperare che concluderemo un equo trattato. Ma se questo dissidio non avverrà come io confido (nessuno più di me desidera la pace economica), tanto maggiormente utili saranno queste difese economiche alle industrie nostre,

le quali potranno svolgersi tranquillamente senza parere il compenso di lotte doganali.

I provvedimenti economici nascono sempre in fretta, meno bene, quando si oppongono a rappresaglie e non sono l'effetto di un meditato programma. Dunque nell'uno e nell'altro caso (ho tutte le ragioni di credere al caso dell'accordo) ci serviranno, e anche per queste spese presagisco almeno altri 2,000,000.

Quindi, tenuto conto di tutte queste reintegrazioni che ho accennate e non sono iscritte nei bilanci che ora votiamo, alle spese di un miliardo e 764 milioni (che sono quelle registrate in assestamento) aggiungo per effetti di legge 8,440,000 (cito cifre tonde), per disegni già presentati 12,220,000, per eccedenze probabili 4,800,000, per spese in vista altri 2,300,000 e giungo a un totale di spesa di un miliardo 792,050,000. Ma dalle spese passando all'esame delle entrate è da notare che per le entrate principali (escluso il provento doganale sul grano e sullo zucchero), le riscossioni a tutto maggio presentano in confronto del corrispondente periodo dell'esercizio precedente un aumento di 29 milioni. E poichè la previsione di tali entrate è calcolata in assestamento in una somma superiore di 16 milioni a quella accertata col consuntivo 1902-903; si può concludere che le entrate principali, escluso il provento del grano e dello zucchero, daranno un reddito maggiore di 13 milioni di quello previsto in assestamento.

Ora, supponendo che la previsione per il dazio sul grano e per la tassa di fabbricazione dello zucchero si raggiunga, si possono così stabilire approssimativamente le entrate dell'esercizio in corso. Entrate reali previste in assestamento, un miliardo 798 milioni 138 mila lire; maggiori proventi già conseguiti, 13 milioni 189 mila lire; totale delle entrate reali: L. 1,811,328,000.

Spese reali, indicate sopra: un miliardo 792 milioni 50 mila lire. E in questo c'è tutto il prevedibile, senza probabilità favorevoli, supponendo anzi di averle tutte contrarie, come se nel conto consuntivo non vi debba essere alcuna economia. Così si avrebbe un avanzo di circa 19,270,000 (1).

(1) Aggiungiamo qui appresso la dimostrazione sintetica. Il disegno di legge per l'assestamento del bilancio prevede un avanzo di 33,841,924 69, così risultante:

LEGISLATURA XXI - 2° SESSIONE 1902-904 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 6 GIUGNO 1904

Ora non calcolo che il mese di giugno debba dare alcun aumento di entrata. Se lo darà, potrà compensare qualche delusione che può attendersi nell'entrata dello zucchero o in quella del grano, quantunque fino al mese di maggio la previsione mia di portare il grano da 52 milioni e mezzo a 60 si sia avverata. Ma potrebbe accadere (e qui i presagi sono anche predizioni e non faccio predizioni in materia di finanza) potrebbe accadere che non si raggiungessero tutti i 60 milioni previsti per il grano o tutti i 61 milioni previsti per la tassa di fabbricazione dello zucchero (ciò che è sommamente probabile), e che ci mancasse all'uno e all'altro cospite qualche cosa, e abbiamo ancora un fondo di riserva nelle possibili eccedenze di entrata del mese di giugno in altri proventi. Ma se anche queste eccedenze attive non vi

Entrate reali	L. 1,798,138,780 21
Spese reali	» 1,764,293,855 52

Avanzo L. 33,844,924 69

Rimangono fuori del bilancio gli effetti di talune leggi approvate dopo la presentazione dell'assestamento, e conviene altresì tener conto degli effetti di disegni di legge che si trovano dinanzi al Parlamento e delle probabili eccedenze e altre spese in vista.

1° Effetti di leggi:

Organico del personale finanziario (al netto del rimborso dovuto dal Fondo culto)	L. 69,964 79
Restauro dei monumenti di Venezia	» 100,000 00
Maggiori assegnazioni nel bilancio Interno	» 960,000 00
Spedizione militare in Cina	» 5,416,000 00
Anticipazione alla Cassa provinciale di credito agrario della Basilicata	» 1,000,000 00
Inchiesta sulla Marina militare	» 50,000 00
Indennità e sussidi alle famiglie dei morti e ai feriti in Cina	» 650,000 00
Lavori all'edificio dell'Istituto di Belle Arti in Firenze	» 30,400 00
Sistemazione e arredamento dei locali della Scuola di applicazione per gli ingegneri in Padova	» 32,000 00
Sistemazione dei locali del Ministero delle poste	» 85,000 00
Assegno alla Casa Umberto I in Turate	» 50,000 00

L. 8,443,364 79

2° Effetti di disegni di legge:

Monumento a Dante Alighieri	L. 150,000 00
Concorso nelle spese per onoranze a Petrarca	» 42,500 00
Biblioteca di Torino e impianto apparecchi elettrici negli Archivi contro gli incendi	» 300,000 00
Esportazione dalla Sardegna	» 140,000 00
Navigazione tra Napoli e le isole del Golfo	» 20,000 00
Riordinamento dei servizi esercitati dalla Società di navigazione Puglia	» 43,280 00
Maggiori assegnazioni nel bilancio Poste	» 1,977,000 00
Indennità ai superstiti della campagna di Mentana	» 250,000 00
Maggiori assegnazioni sul bilancio dell'Istruzione	» 1,579,271 66
Reintegro alle Società ferroviarie della perdita per la riduzione delle tariffe di trasporto	» 8,000,000 00
Spese per le truppe distaccate a Candia	» 350,000 00
Variazioni al bilancio dei Lavori pubblici - in meno	» 634,000 00

L. 12,218,051 66

saranno, ma se anche dovesse accadere che il mese di giugno desse indietro e facesse perdere nei guadagni di entrata ottenuti negli 11 mesi testè decorsi, possiamo asserire che il bilancio in corso darà di più di quello che si era previsto nella esposizione finanziaria, in 8 milioni, darà oltre i 10 milioni avendo anche le vicende tutte contrarie. Credo si possa assi-

curare che si andrà fra i 10 e i 19 milioni, e mi pare sia molto più probabile di avvicinarci ai 19 che non di discostarsene; fra i 19 e i 21 bisognerebbe avere una messe nel mese di giugno troppo lieta e che non confido di cogliere. Sicchè il mio amico Pisa si accorgerà che mi allontano molto dalle fantasie ottimiste di quell' egregio oratore al quale ha già ac-

3° Eccedenze probabili:

Ministero di Grazia e giustizia	L.	500,000 00
Idem degli Affari esteri	»	400,000 00
Idem dell'Istruzione	»	400,000 00
Idem dell'Interno	»	1,500,000 00
Altre eccedenze a calcolo	»	2,000,000 00
	L.	4,800,000 00

4° Spese in vista:

Museo di Napoli	L.	300,000 00
Provvedimenti di carattere economico	»	2,000,000 00
	L.	2,300,000 00

La spesa verrebbe pertanto ad essere determinata come segue:

Spese reali registrate in assestamento	L.	1,764,293,855 52
Effetti di leggi	»	8,443,364 79
Idem di disegni di legge già presentati	»	12,218,051 66
Eccedenze probabili	»	4,800,000 00
Spese in vista	»	2,300,000 00

Totale spesa L. 1,792,055,271 97

Dalla spesa passando all'esame dell'entrata, è da notarsi anzitutto che le entrate principali (escluso il provento del dazio sul grano e sullo zucchero e quello della tassa di fabbricazione dello zucchero) riscosse a tutto maggio, presentano, in confronto del corrispondente periodo dell'esercizio precedente un aumento di L. 29,486,000 00

E poichè la previsione di tali entrate è calcolata in assestamento in una somma superiore di » 16,297,000 00 a quella accertata nel consuntivo dell'esercizio 1902-903, si può concludere che le entrate principali, escluso il provento del grano e dello zucchero, daranno

un gettito maggiore di L. 13,189,000,00

di quello previsto in assestamento. Ora, supponendo che la previsione per dazio sul grano e per tassa di fabbricazione sullo zucchero si raggiunga, si possono così stabilire approssimativamente le entrate dell'esercizio in corso:

Entrate reali previste in assestamento	L.	1,798,138,780 21
Maggiori proventi già conseguiti	»	13,189,000 00

Totale entrate reali . L. 1,811,327,780 21
Spese reali come sopra . » 1,792,055,271 97

Avanzo L. 19,272,508 24

cennato e ci dava la consolazione nell'altro ramo del Parlamento che si sarebbe potuto chiudere il bilancio con un avanzo fra i 30 e i 40 milioni. Non lo credeva allora e lo credo anche meno oggi; ma certamente avremo un'entrata eccedente la spesa maggiore della previsione dell'esposizione finanziaria, perchè la previsione dell'esposizione finanziaria, tolta di mezzo la paurosa fantasia di sgravi, i quali sarebbero stati fatali al bilancio dello Stato e ne avrebbero nel corrente esercizio e nei futuri insidiata per sempre la fortuna (non so come si sarebbero potuti recuperare nello esercizio corrente e nell'esercizio futuro gli effetti di quelli sgravi di cui mi sono affrettato a gettar via la responsabilità) fu modesta e perciò si è avverata. Quindi nell'esercizio corrente, nè magnificenze, nè inni, nè scoraggiamenti: la finanza italiana ha tenute le sue promesse e se si consideri, come diceva anche l'onor. Pisa, il modo con cui è costituito il nostro bilancio, se si consideri che noi non abbiamo attinto al credito per servizi pubblici, tranne quei sordi debiti occulti che si accendono nelle casse patrimoniali e negli altri fondi ferroviari che denunciati parecchie volte e costituiscono un affanno per la coscienza mia finanziaria (ma la responsabilità è un po' di noi tutti) tranne questi debiti occulti, possiamo asserire oggi che il bilancio italiano è il solo che si sia chiuso senza fare appello al credito pubblico come è avvenuto nella Germania, nella Prussia, nell'Austria Ungheria e nella stessa poderosa Inghilterra insieme ad altri paesi che noi eravamo soliti a considerare con invidia per la crescente fortuna e solidità delle loro finanze.

Se consideriamo poi la situazione del Tesoro, essa è buona, la situazione di cassa è eccellente, anzi troppo perchè credo che i mezzi di cassa comincino a esuberare e dovremo provvedere a degli impieghi con maggior rapidità. Se oggi si tenga conto di tutta la cassa disponibile abbiamo più di 220 milioni, dotazione esuberante. Questa dotazione era necessaria quando ancora si aveva la speranza di poter fare la conversione e il Tesoro italiano doveva partecipare a questa grande operazione con una parte corrispondente alla sua fortuna. Questa dotazione poteva parere necessaria per la conversione del 4 e mezzo al 3 e mezzo, dobbiamo tenerla ancora più del consueto fornita, perchè

se la legge per Roma sarà approvata, un'operazione, della quale non bisogna esagerare la gravità, ma non rimpicciolirla, quale è quella della conversione del prestito di Roma, dovrà esser fatta e sostenuta in buona parte anche dal Tesoro. Una Cassa ricca e ben munita è una grande forza per simili operazioni, ma credo che la dovremo diminuire. Anche i buoni del tesoro sono diminuiti, siamo a una cifra che per la sua tenuità fu ben poche volte raggiunta, siamo a 190 milioni mentre si potrebbe arrivare a 300.

Così nessuna anticipazione statutaria è stata presa dal Tesoro per il servizio di cassa, e non dubito che potremo fare il servizio del debito pubblico il prossimo mese di luglio, per la terza volta, non ricorrendo ad anticipazioni statutarie. Il che se è indizio di solidità rivela anche un miglioramento notevole della circolazione, la quale non si giova più di questi segni monetari per servizi di cassa, segni monetari ai quali non corrispondono affari reali, come sono quelli delle emissioni fatte pel commercio. Dunque senza esagerare, perchè sono in materia di finanza per indole mia educato alla scuola della severità e del pessimismo, noto tutti questi fatti al Senato come indizio a bene sperare. La stessa circolazione è in condizioni sane, come osservava l'onor. mio amico Pisa e promettenti; non tali io credo da abbandonare la via della prudenza (e l'onor. Pisa non mi eccita ad abbandonarla). Com'ebbi occasione a dimostrare nell'altro ramo del Parlamento è più forte la situazione di uno Stato, il quale ha il corso forzoso ed estingue il premio dell'oro di quella di un paese che per improvvida fretta e con artificiali allettamenti di misure, delle quali abbiamo triste memoria, volesse abolire il corso forzoso e legale per vedersi ritornare sicuramente, a condizioni molto peggiorate, il premio dell'oro. (*Benissimo*).

Non bisogna dimenticare che fu una catastrofe quella subita dal nostro paese, di avere con improvvida fretta voluto abolire il corso forzoso caricando l'erario di un debito enorme per ricascarci con una vergogna della quale noi non possiamo dimenticarci mai, perchè la stessa gente che l'abolì rivide comparire il corso forzoso più affannosamente. (*Benissimo*).

Non vi è cosa più triste di ricadere nelle tenebre dopo di aver intravisto un raggio di luce!

Il nostro procedimento oggi deve essere tutto diverso. Bisogna lasciare che la realtà e la bontà delle cose producano i loro effetti in modo da estinguere l'aggio, ma non dobbiamo affrettar con provvedimenti legislativi l'anticipazione di quel giorno tanto più lieto quanto permetterà una solida fortuna alla circolazione e l'impossibilità di quel triste ritorno al quale abbiamo accennato. Ma fatto questo avvertimento è certamente solida la circolazione che di fronte a millecentonove milioni di biglietti ha 878,000,000 di riserva a garanzia di questi biglietti e dei debiti a vista; e anche dedotti i debiti a vista è sicuramente solida una circolazione la quale ha delle riserve auree o equiparate a esse per 77 per cento nella Banca d'Italia, per 61 nel Banco di Napoli, per 84 del Banco di Sicilia con una media di 73 per cento di riserva rispetto ai biglietti emessi.

Noi siamo sulla buona via e dobbiamo perseverarvi con molta cautela.

Ma, diceva l'onorevole Pisa, i punti neri si presentano nell'anno prossimo. Però con la sua consueta equità, egli cominciava a considerare anche i lati buoni che nel prossimo esercizio si potevano delineare, ai quali contrapponeva alcune considerazioni di un'estrema gravità.

Dirò al Senato che rispetto alle previsioni mi sento in pace con la mia coscienza anche per quelle fatte nel prossimo esercizio. Ho presagito per il prossimo esercizio circa sette milioni di avanzo, tenuto conto, però, dei carichi che lo aggraveranno e che non son lievi, carichi che ho avuto l'occasione d'indicare più volte al Senato e alla Camera e che oggidì, come avviene di tutte le spese, rapide a concepirsi, e più rapide ancora a tradursi in effetto, si vanno colorando nella nostra legislazione. Alludo alla Basilicata, ai maestri, ai provvedimenti per Roma, ai provvedimenti per Napoli, a quelli per gli organici.

Al riguardo dirò che non per tutti gli organici è data la fortuna che ebbi come ministro delle finanze di aver potuto presentarne senza aggravio all'altro ramo del Parlamento la riforma, una necessità assoluta per gli agenti delle imposte, per gli agenti doganali e per altri impiegati, che sono gli organi operosi e sani della nostra floridezza finanziaria, i quali versano in condizione intollerabile.

Non solo come uomo di cuore, ma come mi-

nistro delle finanze non potevo assumere la responsabilità di questo stato di cose. Ma non è dato a tutti i ministri la fortuna, per la struttura del proprio bilancio, di aver potuto, come ho potuto io, contrapporre largamente equivalenti economie e compensatrici della maggiore spesa, tolte dalle finanze e dal tesoro.

Ho potuto diminuire gli interessi dei buoni del tesoro; forse penserò a qualche altro provvedimento che utilizzi meglio le giacenze di cassa. La condizione generale del mercato interno permette di procedere risolutamente (anche senza pensare per ora alla grande conversione che non è possibile) in questa via di diminuzioni di carichi del tesoro, considerato anch'esso come una grande banca che segue le vicende monetarie dell'offerta e della domanda. Così nello stesso Ministero delle finanze si sono potute fare alcune economie; ma non tutti i Ministeri per la loro struttura (quello delle poste non lo potrebbe) possono in anticipazione opporre a delle spese maggiori di organico delle corrispondenti economie; ma giova sperare che le compensino con delle corrispondenti entrate.

E poichè le entrate delle poste ora si svolgono come un indice di progresso economico che non bisogna esagerare nè diminuire, giova sperare che gli impiegati più contenti per le modificazioni di organico, specialmente gli ultimi anelli di questa amministrazione, diventino i più operosi collaboratori delle entrate dello Stato.

Quindi anche per l'anno venturo oso dire che non avremo delle gravi delusioni, perchè i carichi che abbiamo acceso si svolgono temperatamente.

Per esempio, nell'anno venturo i carichi per i maestri non passeranno di molto il mezzo milione, che ho notato secondo l'indizio che me ne ha dato il presidente della Commissione, un calcolatore severo, il mio amico onorevole Rubini, che li ha calcolati fra le 700 e le 800 mila lire che spetteranno all'anno venturo, se però la tassa darà quello che si spera.

Ora è sempre prudente, secondo i nostri criteri, di calcolare nella finanza che la tassa dia meno di quello che si attende e le spese siano maggiori. Ma a ogni modo salirà di poco oltre il mezzo milione. Abbiamo il carico della Basilicata di cui si è parlato e nell'anno venturo si svolge con temperanza. Abbiamo il carico di

Roma che sostanzialmente oltre l'operazione di conversione, che non dubito si farà e si farà rapidamente, è rappresentato da un aumento nel dazio consumo, il quale da 14 milioni sale a 15 milioni.

Il milione in più non l'avevo calcolato nel bilancio 1904-1905, mentre si avrà certamente; quindi quel milione di più che diamo al Municipio di Roma non è un milione che si sottrae alla previsione del 1904-905, perchè non si era registrato. Rimane il carico netto per Napoli o per dir meglio per una parte dei provvedimenti a favore di Napoli ed è quello pel quale il Governo propone al Parlamento di assumere a spese dell'erario pubblico il compito di alleggerire il popolo minuto di Napoli, che è il più afflitto da dure e acerbe tassazioni di dazio consumo, e ancora per provvedere alle industrie perchè le materie prime sono tutte aggravate in quella tariffa di dazio consumo che affatica aspramente i poveri di Napoli (e ve ne sono tanti!). E poichè non era stato possibile a Napoli, con le sue forze spontanee riparatrici del bilancio, di potere iniziare questa grande riforma che è la precorritrice di ogni altra, aiutatrice dalla vita economica di quella grande città, noi abbiamo assunta la responsabilità della proposta di quei provvedimenti che stanno dinanzi alla Camera.

Ma di tutto questo ho tenuto conto nei presagi modesti, ai quali ho alluso. Quindi dal punto di vista del bilancio, se circostanze straordinarie non avvengano, circostanze che non sappiamo ora vedere, credo che l'anno venturo certamente si avranno degli avanzi minori dell'anno corrente, questo non è dubbio, perchè l'anno corrente non ha i carichi nuovi di cui noi aggraviamo l'anno venturo, ma la situazione finanziaria sarà abbastanza buona. Non è dubbio, per esempio, che alcune entrate per la stessa bontà economica dell'anno che si annunzia, diminuiranno. Si attende una produzione di grano in Italia maggiore di quella nell'anno scorso. L'anno in corso l'entrata doganale era prevista in 52 milioni, l'ho alzata a 60 milioni, sembrandomi che l'andamento della produzione e del commercio permettessero di presagire una introduzione di 800,000 tonnellate; ma per l'anno venturo nel bilancio non si prevedono che 52 milioni. Son forse troppi? Io, come italiano, desidererei di essermi ingan-

nato e vorrei che fossero troppi, perchè si ritroverebbe questa entrata in altri consumi.

Quando un oratore felice e arguto nell'altro ramo del Parlamento mi annunciò come un dolore quest'ammacco delle entrate del grano e mi disse che il fisco sta col diavolo e non con Dio, io che sto sempre con Dio, a cui credo, risposi che anche come ministro delle finanze finisco per conciliarmi con Dio, e non posso pensare che un'annata abbondante di frumento non risarcisca in altre forme di consumo ciò che si perde per l'entrata del grano. In ogni modo questa io la chiamo una felice perdita, perchè il contrasto, che deriva da un'infelice condizione della nostra legislazione fiscale, a cui non possiamo ancora prevedere, il contrasto, se lo risolve di tratto in tratto la natura col'abbondanza delle sue produzioni, noi dobbiamo essere con Dio e render grazie a Lui perchè ci dà in abbondanza il pane quotidiano.

Rimane il punto principale, formidabile che, ho detto qui al Senato e lo ripeto perchè non saprei trovare parole più efficaci, fa tremare le vene e i polsi. (*Commenti*). Sì, sì, farebbe tremare le vene e i polsi anche a coloro che dicessero di no, se lo volessero risolvere; è quello della soluzione del problema ferroviario. Perchè è vero ciò che notava l'oratore citato dal mio amico onor. Pisa che nel bilancio dello Stato, se vi sono i debiti occulti, vi sono anche in buona parte i carichi, che si detraggono dall'entrata ferroviaria; ma è vero anche che questi debiti non pesano interamente col loro capitale pagandosi cogli interessi e non in altro modo, ovvero sono debiti già scontati dal credito di quelle Società che di questi debiti si sono fatte mallevadrici. Ma per quanto sia intrepida la mente di un finanziere, non stimo cosa nè disinvolta, nè leggera, da un giorno all'altro, quando anche si abbiano gli interessi nel bilancio, il trasformare degli oneri che hanno le forme indicate, in un debito reale, palese, diretto dello Stato italiano.

Bisognerà procedere con grandissima cautela. Bisognerà fare dei veri trattati di liquidazione distribuenti il pagamento di questi debiti con opportuna discrezione, nella quale si accordi l'interesse dello Stato con quello delle società liquidatrici. Questi trattati di liquidazione saranno una garanzia opportuna per tutti, quando si voglia procedere con quelle

cautele alle quali ho accennato. In ogni modo, comunque ciò sia, è certo che un paese il quale deve assestare le sue reti ferroviarie nel modo che tutti sanno, perchè spese nuove e urgenti per l'assetto delle reti ferroviarie esistenti io non le determinerò in milioni nè in centinaia di milioni, ma è evidente che si impongono, un paese che deve sistemare tutto ciò che si attiene al suo debito ferroviario, basti che accenni soltanto quelli dei fondi di riserva e della Cassa patrimoniale, dei riscatti eventuali, del personale ferroviario, che deve determinare un regime che non sarà l'antico, in ogni modo, perchè delle antiche convenzioni non è contento lo Stato italiano, non si dichiarano contente neppure le Compagnie e si sono denunciate con mutuo accordo come al Senato è noto; uno Stato il quale si trova di fronte alla soluzione di questi problemi, non può mai dire di essere sicuro della sua gestione finanziaria, perchè per quanta cautela abbia, la gravità di questi problemi sarà sempre uguale alla fermezza contrapposta per risolverli. Quindi, a coloro i quali mettono innanzi delle troppo rosee speranze o si compiacciono di entrate future che non abbiamo ancora viste nascere e ci gridano, gittandosi intrepidamente nelle riforme improvvisate: dell'audacia, dell'audacia e ancora dell'audacia, credo dovere nostro rispondere: della prudenza, della prudenza e ancora della prudenza. (*Vive approvazioni*) È di questa che noi abbiamo assoluto bisogno oggidì più che mai! Coloro che compiacciendosi di queste condizioni della finanza, delle quali io per il primo mi allieto, ne traessero argomento a divenire imprudenti possono essere dei patrioti, non mi paiono degli uomini di Stato, che abbiano meditato a fondo la situazione reale del nostro paese. (*Vivissime e generali approvazioni e congratulazioni*).

FINALI, *vicepresidente della Commissione di finanze e relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *vicepresidente della Commissione di finanze e relatore*. La Commissione di finanze, ed il Senato hanno inteso col più vivo interesse le importanti notizie, le elevate considerazioni e i ponderosi propositi dell'onorevole ministro del tesoro, propositi che egli solo era in grado di esporre.

Ho chiesto la parola non per ricalcare meno felicemente o l'uno o l'altro ordine delle considerazioni da lui fatte, ma solo per rispondere ad una osservazione che con voce discreta mi sentiva fare da un collega che diceva: come è che la Commissione di finanze nella sua relazione parla di un avanzo di oltre 33 milioni, ed il ministro lo riduce a 18 o 20? . . .

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Anche a meno.

FINALI, *relatore*. . . Ma la risposta è semplice. La vostra Commissione di finanze doveva riferire intorno al progetto di legge di assestamento.

L'assestamento del bilancio non tiene conto altro che delle leggi che sono state già emanate, e non tiene conto che delle rettifiche e delle previsioni fatte fino a un dato giorno dall'amministrazione.

Ciò che sia avvenuto od avverrà nell'ordine amministrativo, e soprattutto nell'ordine legislativo dopo la presentazione della legge di assestamento, non può entrare, nè essere considerato, nè essere calcolato nella relazione sopra il progetto di assestamento.

Ma poichè ho chiesto la parola specialmente per fare questa considerazione, che mostra come non ci è alcuna contraddizione tra le cifre esposte nel progetto di assestamento, e le dichiarazioni del ministro del tesoro, mi si consenta di aggiungere (e queste parole le rivolgo in particolare all'onorevole senator Pisa) che è veramente una condizione singolare e fortunatissima quella del nostro bilancio; il quale coi mezzi ordinari fa fronte non solo alle spese straordinarie propriamente dette ma anche a quelle per la costruzione di ferrovie, e per le ammortizzazioni; alle quali spese d'ordinario, e nei bilanci meglio costituiti e meglio assestati dei paesi civili, si fa fronte con altri mezzi che non siano quelli delle entrate ordinarie.

Ciò detto, e pigliando atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, prego il Senato a nome della Commissione permanente di finanze di volere approvare il progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione dei capitoli è rinviata a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 336 - *Seguito*);

Sistemazione del personale straordinario dipendente dal Ministero del tesoro (N. 334);

Modificazione di alcuni servizi esercitati dalla Società di Navigazione Generale Italiana (N. 337);

Dichiarazione del 15 luglio 1903 pel ristabilimento del trattato di commercio e naviga-

zione fra l'Italia e San Domingo del 18 ottobre 1886 (N. 327);

Accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903 (N. 328).

II. Relazione della Commissione per le Petizioni (N. XLI-XLII).

La seduta è sciolta (ore 18 e 20).

Licenziato per la stampa l'11 giugno 1904 (ore 11)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.